

applicazione il regime assicurativo del Paese di provenienza, e non dovrà essere versata in Italia alcuna contribuzione previdenziale o assistenziale.

L'art. 48 della legge n. 289/2002, ha previsto la possibilità che, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, possano essere istituiti fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua bilancio 2003.

Ai Fondi afferiscono le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che facoltativamente vi aderiscono, fermo restando quanto disposto dall'art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Quest'ultima ha fissato in 103 milioni di euro la quota di gettito dei contributi destinata agli interventi formativi.

Ne consegue, che il trasferimento ai Fondi delle risorse loro spettanti riguarderà la quota pari ad un terzo del contributo integrativo ex lege n. 845/1978 versato dai datori di lavoro aderenti, nonché la restante quota dei due terzi del contributo medesimo, entro i limiti sopra descritti.

Stante la specifica natura della fonte di finanziamento, ai Fondi non potranno confluire le risorse relative ai datori di lavoro e/o ai lavoratori esclusi dalla contribuzione per la disoccupazione e/o ai lavoratori non tenuti al versamento del contributo integrativo ex lege n. 845/1978.

Non potranno inoltre essere devolute ai Fondi le quote di contribuzione oggetto di agevolazione contributiva.

Riguardo a tale ultimo aspetto, con nota del 20 maggio 2004, il Ministero del Lavoro ha chiesto all'Istituto di sospendere l'erogazione ai Fondi delle risorse loro spettanti, in attesa di chiarimenti in materia di normativa comunitaria.

Si ricorda che dall'1.1.2001 le imprese fornitrici di lavoro temporaneo non sono più tenute al versamento del contributo integrativo ex lege n. 845/1978 per i prestatori di lavoro interinale. La stessa previsione vale per le agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 276/2003 in materia di riforma del mercato del lavoro.

Per quanto riguarda la normativa di incentivo al posticipo al pensionamento si segnala quanto segue:

a) Settore privato

L'art. 1, commi da 12 a 17 della legge 23/08/2004, n. 243 detta una disciplina tesa ad incentivare il posticipo del pensionamento dei lavoratori dipendenti del settore privato. In particolare, il comma 12 stabilisce che i predetti lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'art. 59, commi 6 e 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di

anzianità, per il periodo 2004-2007, possono esercitare la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. A seguito dell'esercizio di tale facoltà viene meno, da parte del datore di lavoro, l'obbligo del versamento contributivo alle forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa previgente alla legge n. 243/2004. L'importo dei contributi non versati deve essere interamente corrisposto al lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono.

Il comma 13 stabilisce che, nei confronti dei lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma 12, il trattamento liquidato all'atto del pensionamento debba essere pari a quello che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di esonero dal versamento dei contributi per effetto della suddetta facoltà, maggiorato degli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti. Per effetto di quanto disposto dal D.L. 5/10/2004, n. 249, convertito nella legge 31 dicembre 2004, n. 291, all'art. 5 bis, comma 5, i lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di CIGS che non abbiano esercitato la suddetta facoltà di rinuncia all'accredito contributivo, non possono, limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione, esercitare tale facoltà, fatte salve le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione. Il comma 17 abroga espressamente l'art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Si fa presente che, rispondendo a quesiti posti dall'Istituto, in merito ad alcuni aspetti applicativi della disciplina sul "bonus", il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha recentemente precisato che non è ammissibile la possibilità di revocare l'opzione per il "bonus", con conseguente ripristino dell'obbligo contributivo, prima del 31 dicembre 2007, in assenza di un'espressa dizione normativa in tal senso. Tra i destinatari dell'incentivo per il posticipo del pensionamento devono essere inclusi anche i dipendenti delle Ferrovie dello Stato.

b) Settore pubblico

Il decreto legge n. 136/2004, convertito in legge 27/07/2004, n. 186, contiene all'art. 1 quater disposizioni integrative in merito alla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, stabilendo che al comma 1 dell'art. 16 del decreto legislativo n. 503/1992 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: " E' inoltre data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad

ordinamento militare ed a ordinamento civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'art. 39, comma 2, della legge 27/12/1997, n. 449 e successive modificazioni, nonché all'art. 34, comma 22 della legge 27/12/2002, n. 289 e all'art. 3, commi 53 e 69 della legge 24/12/2003, n. 350.

Le amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti. I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo a corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento, né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico". La disposizione, benché riferita al settore pubblico, trova applicazione ai dipendenti pubblici assicurati ai fini IVS presso l'Istituto.

In materia pensionistica la Gestione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è stata influenzata per l'anno 2004 dalle disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) e dai provvedimenti ad essa collegati.

In materia di benefici pensionistici per esposizione all'amianto si cita il decreto 27 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante "Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto".

Il decreto in esame, operando un raccordo tra le disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge n. 326 e quelle introdotte dall'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), delinea le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all'amianto da parte degli Enti previdenziali erogatori delle prestazioni pensionistiche nonché le modalità di rilascio della certificazione attestante l'esposizione all'amianto da parte dell'INAIL, a ciò deputato dalle recenti disposizioni normative.

Il citato decreto, sulla base del combinato disposto della normativa sopra richiamata, prevede che hanno diritto ai benefici secondo la nuova disciplina, consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,25 ai soli fini dell'importo della prestazione pensionistica, i lavoratori che hanno svolto per un periodo

non inferiore a dieci anni, alla data del 2 ottobre 2003, attività con esposizione all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

Nel contempo, lo stesso decreto dispone che hanno diritto ai benefici pensionistici secondo le previgenti disposizioni, consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione del relativo importo, i lavoratori che, alla medesima data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti, per un periodo superiore a dieci anni all'amianto, per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

Il decreto ministeriale fissa in 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso il termine per la presentazione della domanda all'INAIL per il riconoscimento dell'avvenuta esposizione all'amianto.

Ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico non è fissato alcun termine per la presentazione della domanda agli enti previdenziali di appartenenza.

Il comma 133 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dispone che "I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex ACNA di Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004".

In applicazione della disposizione citata, tenuto conto della modifica operata dall'articolo 47, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, in favore dei lavoratori interessati, il periodo di esposizione al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, indipendentemente dagli anni di esposizione, è moltiplicato per il coefficiente di 1,25 ai soli fini della determinazione dell'importo della prestazione pensionistica e non anche ai fini della maturazione del diritto di accesso alla medesima.

I destinatari del beneficio pensionistico in questione, come chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono tutti i lavoratori che sono stati occupati nello stabilimento ex ACNA di Cengio nel corso del periodo di attività dello stabilimento stesso, ancorché già titolari di trattamento pensionistico alla data di entrata in vigore della legge n. 350/2003, ed indipendentemente dalle mansioni svolte, nella considerazione che le lavorazioni nel medesimo effettuate e le sostanze utilizzate esponevano nel loro complesso i dipendenti al rischio chimico specificatamente preso in considerazione dalla legge.

La legge 23 agosto 2004, n. 243, recante "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli Enti di previdenza e

assistenza obbligatoria", ha introdotto modifiche normative in materia di requisiti per il diritto al pensionamento di anzianità con effetto dal 1° gennaio 2008.

Al fine dei riflessi finanziari per l'anno 2004 sulla gestione del fondo pensioni lavoratori dipendenti la stessa legge all'articolo 1, commi da 12 a 17, detta una nuova disciplina volta ad incentivare il posticipo del pensionamento di anzianità dei lavoratori dipendenti del settore privato, come già anticipato in altra parte della relazione.

La legge 3 agosto 2004, n. 206, reca: "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice".

L'articolo 1, comma 1, stabilisce che "le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani nonché ai loro familiari superstiti".

L'articolo 2, comma 1, dispone che "ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni".

Si rammenta che la legge 24 maggio 1970, n. 336 reca "Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati".

Il successivo comma 2, stabilisce che "è riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge".

Il comma 3, dispone che "sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti".

L'articolo 3, comma 1, dispone che "a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente".

L'articolo 4, comma 1, stabilisce che "coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Il comma 2 prevede che in favore di tali soggetti "è riconosciuto il

diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2

I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge".

L'articolo 7, comma 1, stabilisce che "ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità".

L'articolo 15, comma 1, dispone che "i benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961", e al comma 2 che "per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003".

L'articolo 16 pone a carico dello Stato l'onere derivante dall'attuazione della legge stessa.

Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 febbraio 2003, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 aprile 2003 Serie Generale n. 80 ed entrato in vigore in data 20 aprile 2003 è stato emanato il regolamento recante le modalità di attuazione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L'articolo 1, comma 1, del decreto in parola in coerenza con l'articolo 71, comma 1, della menzionata legge 388/2000, dispone che "ai soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano maturato, in alcuna delle predette forme, il diritto a pensione, hanno facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento del requisito dell'iscrizione e della contribuzione, i periodi assicurativi posseduti presso le medesime forme e non sufficienti, separatamente considerati, per la liquidazione di pensione autonoma, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e del trattamento pensionistico per inabilità, a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.

A norma dell'articolo 71, primo comma, ultimo periodo, della legge n. 388/2000 e dell'articolo 1, comma 2, del decreto n. 57 la facoltà di totalizzazione opera anche a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

E' consentito il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due o più forme pensionistiche nelle quali il lavoratore e' stato iscritto, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfano i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni, ed a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.

Il diritto a pensione da totalizzazione presuppone quindi, tra l'altro, che alla data del 31 dicembre 1995 l'interessato possa far valere, almeno in una delle gestioni interessate, un'anzianità contributiva che dia luogo ad una quota del trattamento da liquidare col sistema retributivo.

La totalizzazione è ammessa purché riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi.

Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia presso le gestioni medesime e in proporzione alle singole anzianità contributive, sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

Ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione ai superstiti la domanda di totalizzazione deve essere presentata all'INPS quando l'INPS sia l'Ente di ultima iscrizione.

Il diritto alla pensione di inabilità assoluta e permanente e' conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore e' iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti si sommano i periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni nelle quali l'assicurato e' stato iscritto, purché tra i periodi stessi non vi siano interruzioni superiori a ventiquattro mesi.

A conclusione della presente disamina si illustrano brevemente alcuni pronunciamenti della Corte di Cassazione in materia di mutabilità del titolo della pensione.

Con sentenza n. 8433 del 4 maggio 2004, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ribadito l'ammissibilità della trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia già affermata in occasione di precedenti sentenze in materia.

Relativamente, invece, alla trasformazione della pensione di invalidità in pensione di anzianità, le Sezioni Unite hanno ritenuto, con sentenza n. 9492 del 19 maggio 2004, che "il sistema non consente una conversione o trasformazione della pensione di invalidità in pensione di anzianità, per conseguire il vantaggio di questo secondo trattamento sulla base dell'anzianità contributiva e assicurativa raggiunta con la prosecuzione dell'attività lavorativa, in relazione alla quale è possibile solo la liquidazione di supplemento di pensione", disciplina peraltro richiamata per l'assegno ordinario di invalidità

dall'articolo 1, comma 9, della legge 12 giugno 1984, n. 222".

Secondo la Corte la garanzia costituzionale opera per le pensioni che trovano la loro causa nella cessazione dell'attività lavorativa per ragioni di età. La medesima garanzia costituzionale non è riferibile anche alle pensioni il cui presupposto consiste nell'avvenuto svolgimento dell'attività lavorativa per un tempo predeterminato, così come nel caso dei trattamenti pensionistici di anzianità, che corrispondono ad una forma previdenziale diversa.

Pertanto la Corte di Cassazione osserva che "non esiste alcuna previsione di collegamento tra la tutela per l'invalidità e la pensione di anzianità".

In relazione ai principi fissati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza in esame sono modificati i principi sinora seguiti per la trasformazione delle pensioni di invalidità e degli assegni ordinari di invalidità in pensione di anzianità.

L'applicazione dei nuovi principi trova applicazione a decorrere dalla data del 29 settembre 2004, data di diramazione della circolare n. 134.

A seguito delle sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 7266 e 7268 del 12 febbraio – 16 aprile 2004 e n. 8435 del 12 febbraio – 4 maggio 2004 relative all'equiparazione della pensione di anzianità a quella di vecchiaia, liquidate a carico dell'ex Fondo Telefonici, sono state ricostituite le pensioni di anzianità aventi decorrenza dal 1° febbraio 1988 allo scopo di far cessare l'operatività della riduzione percentuale di cui all'art. 10 della legge 22 ottobre 1973, n. 672.

In materia di perequazione automatica delle pensioni si fa presente che il decreto del 20 novembre 2004, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2004 conferma nella misura del 2,5 per cento l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2004 già applicato in via previsionale.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

GESTIONE PRESTAZIONI TEMPORANEE
AI LAVORATORI DIPENDENTI

RENDICONTO DELL'ANNO 2004

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2004 della Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti presenta un avanzo economico di esercizio di 6,793 mld.

Le entrate risultano essere pari a 19,281 mld mentre le uscite a 12,488 mld.

Per effetto di tale risultato l'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 2004 ascende a 148,214 mld.

Nel prospetto che segue, vengono riportati i dati sintetici dei rendiconti relativi agli ultimi cinque esercizi.

RISULTATO DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE *(in milioni di euro)*

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE AI 31 DICEMBRE
2000	15.971	10.794	5.177	122.733
2001	16.282	10.733	5.549	128.282
2002	17.009	10.662	6.347	134.629*
2003	18.118	11.330	6.788	141.421
2004	19.281	12.488	6.793	148.214

* La situazione patrimoniale all'1/1/2003 risulta modificata in 134.633 mln. a seguito della confluenza dell'avanzo patrimoniale dell'ex INPDAI.

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale vengono sinteticamente indicati i dati relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 2004 raffrontati con i corrispondenti dati previsti per lo stesso anno e con quelli accertati per il 2003;
- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 2003 e 2004.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE	Consuntivo 2003	Preventivo 2004		Consuntivo 2004
		* 1 ^a nota di variazione	aggiornato	
PATRIMONIO NETTO ALL'INIZIO DELL'ANNO:		(in milioni di euro)		
Avanzo patrimoniale	134.633	141.421	141.421	141.421
ENTRATE:				
Contributi dei datori di lavoro e degli iscritti	14.482	14.608	14.922	15.492
Trasferimenti attivi	2.739	2.671	2.810	2.806
Redditi e proventi patrimoniali.....	487	712	697	577
Poste correttive e compensative di uscite.....	335	310	304	326
Entrate non classificabili in altre voci	11	8	11	28
Proventi per alienazione diritto opzione sull'acquisto azioni	0	0	0	...
Prelevi da riserve tecniche e fondi	58	0	0	48
Canone d'uso netto immobili strumentali adibiti ad uffici	2	2	2	2
Variazioni patrimoniali straordinarie	4	0	0	2
TOTALE DELLE ENTRATE	18.118	18.311	18.746	19.281
USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali	8.711	8.191	8.433	9.265
Trasferimenti passivi	1.744	2.390	2.313	2.457
Spese di amministrazione	547	537	551	542
Oneri finanziari	92	61	53	35
Poste correttive e compensative di entrate	23	13	16	23
Uscite non classificabili in altre voci	30	31	30	26
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	58	0	0	48
Onere per contributo in c/ interessi sui mutui ai conduttori...	0	...	...	...
Oneri tributari.....	23	20	23	21
Svalutazioni e deprezzamenti	102	69	24	71
Perdita gestione immobiliare.....	...	...	...	...
TOTALE DELLE USCITE	11.330	11.312	11.443	12.488
RISULTATO D'ESERCIZIO:				
Avanzo economico dell'esercizio	6.788	6.999	7.303	6.793
PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL'ANNO:				
Avanzo patrimoniale	141.421	148.420	148.724	148.214

* Il patrimonio all'inizio dell'anno risulta rideterminato in base ai dati di consuntivo 2003.

Nel rinviare all'apposita appendice legislativa per l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato la Gestione nell'esercizio 2004, si forniscono i commenti per le partite di entrata e di uscita maggiormente significative.

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI - Sono stati complessivamente rilevati in 15,492 mld a fronte dei 14,482 mld accertati nel 2003, con un incremento di 1,010 mld.

La quantificazione del gettito contributivo nel suo complesso è stata effettuata sulla base delle aliquote di prelievo vigenti per le varie forme assicurative comprese nella Gestione, applicate ai monti retributivi sulla cui crescita hanno inciso livelli occupazionali, la dinamica delle retribuzioni individuali, l'aumento dei minimali giornalieri nonché la variazione delle retribuzioni convenzionali registrate in alcuni settori produttivi.

L'ammontare dei contributi, nell'anno in esame, continua a risentire sia della riduzione delle aliquote dovute dal settore elettrico e dal settore trasporti in concessione, disposta dalla legge n. 488/1999 (legge finanziaria per l'anno 2000) nell'ambito del processo di armonizzazione al regime generale che della riduzione, pari a 0,8 punti percentuali, disposta dalla legge n. 388/2000 (finanziaria 2001) all'art. 120, che comunque non comporta una diminuzione delle entrate contributive per la Gestione, in quanto lo sgravio di cui trattasi figura fra gli oneri della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali con finanziamento a carico dello Stato.

L'ammontare dei contributi, che tiene conto delle denunce relative a periodi contributivi fino al 31 dicembre 2004, ivi comprese quelle il cui movimento finanziario si manifesta nell'esercizio successivo (2,063 mld), viene disaggregato, in relazione agli specifici trattamenti previdenziali, nell'allegato n. 12 ove alla colonna n. 6 risultano riportati i relativi valori economici opportunamente raffrontati con i corrispondenti dati del preventivo.

Gli importi di maggior rilievo attengono ai contributi per trattamenti di famiglia pari a 4,989 mld (4,670 mld nel 2003), ai contributi per trattamenti di disoccupazione pari a 3,208 mld (3,158 mld nel 2003), ai contributi per i trattamenti economici di malattia e maternità pari a 4,247 mld (3,878 mld nel 2003) ed ai contributi per i trattamenti di cassa integrazione guadagni pari, complessivamente, a 2,563 mld (2,329 mld nel 2003).

Nell'allegato n. 12/A viene fornita la consueta analisi dettagliata, nell'ambito dei singoli trattamenti, per tipo di contributo.

TRASFERIMENTI ATTIVI - Determinati in 2,806 mld, a fronte di 2,739 mld registrati nell'esercizio precedente, attengono, quasi interamente, ai trasferimenti dalla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (2,805 mld) di cui, 2,364 mld per la copertura del mancato gettito contributivo a seguito di esoneri o riduzioni di aliquote in favore di settori e/o categorie produttive; 420 mln per la copertura assicurativa conseguente a variazioni dell'imponibile contributivo; 4 mln per la copertura del minor gettito contributivo per le integrazioni salariali ordinarie agli operai dell'industria, di cui alla legge n. 270/1988 e 17 mln per il rimborso dell'indennità ordinaria di disoccupazione per la copertura del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia, di cui all'art. 6, comma 17/ter, del D.L. n. 148/1993, convertito in legge n. 236/1993.

Negli allegati n. 15 e n. 15 A) viene fornita un'analisi dettagliata per singoli trattamenti e per specifici provvedimenti. Il restante importo di 1 mln attiene ai trasferimenti da parte delle Regioni a statuto ordinario più Sicilia e Sardegna per contributi relativi alla copertura assicurativa degli apprendisti dipendenti dalle imprese artigiane per trattamenti di famiglia (art. 16, legge n. 845/1978), analizzati nell'allegato n. 13.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - Quantificati in 577 mln, a fronte di 487 mln registrati nell'esercizio precedente, si riferiscono quasi interamente agli interessi attivi maturati sul conto corrente che la Gestione intrattiene con l'INPS.

Le disponibilità della Gestione, al netto delle anticipazioni effettuate gratuitamente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nel quadro della

solidarietà prevista nel comparto dei lavoratori dipendenti dall'art. 21 della legge n. 88/1989, sono state utilizzate in massima parte dall'Istituto per anticipazioni alle gestioni deficitarie che hanno corrisposto interessi calcolati al tasso del 2,86%, saggio di remunerazione stabilito dal Consiglio di Amministrazione per l'anno 2004 con delibera n. 233 del 15 giugno 2005 in conformità dei criteri previsti dal vigente Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE USCITE -

Determinate in 326 mln rispetto ai 335 mln dell'esercizio precedente, riguardano interamente i recuperi di prestazioni indebite fra i quali si evidenziano quelli relativi ai trattamenti di famiglia a carico dei lavoratori dipendenti e pensionati pari a 35 mln, ai trattamenti ordinari di disoccupazione pari a 54 mln (importi questi pressoché invariati rispetto al 2003), ai trattamenti economici di malattia e maternità pari a 73 mln (88 mln nel 2003), ai trattamenti di fine rapporto già erogati dall'Istituto e recuperati nei confronti delle aziende fallite pari a 159 mln (156 mln nel 2003).

L'analisi completa di tali recuperi risulta evidenziata nell'allegato al bilancio n. 14, ove i dati di consuntivo vengono raffrontati con i valori ipotizzati a preventivo.

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Determinate in 28 mln (11 mln nel 2003), attengono, prevalentemente, a somme aggiuntive per sanzioni civili ed amministrative, accertate nei confronti dei datori di lavoro.

PRELIEVI DA RISERVE TECNICHE E FONDI - Ammontano a 48 mln ed attengono ai prelievi dal fondo svalutazione crediti contributivi per 44 mln e ai prelievi dal fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare per 4 mln; ambedue i prelievi sono finalizzati a coprire le eliminazioni di residui attivi inesigibili.